

## CAPITOLO III

### Il dispositivo delle pronunce del giudice amministrativo

SOMMARIO: 1. Il dispositivo, e la pronuncia sulle spese. - 2. Le diverse tipologie di dispositivo. - 3. I dispositivi di sospensione del giudizio. - 4. Il dispositivo della pronuncia in caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. - 5. Il dispositivo della pronuncia in caso di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. - 6. Il dispositivo della pronuncia in caso di pendenza di altro giudizio avente ad oggetto una questione pregiudiziale. - 7. Il dispositivo delle pronunce in rito (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità, estinzione). - 8. Il dispositivo delle pronunce dichiarative del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. - 9. Il dispositivo delle sentenze di merito. - 10. Il dispositivo delle sentenze di annullamento. - 11. Il dispositivo delle sentenze di condanna all'adozione di un provvedimento. - 12. Il dispositivo delle sentenze che adottano o riformano direttamente un provvedimento. - 13. Il dispositivo delle sentenze di declaratoria di nullità. - 14. Il dispositivo delle sentenze di merito nel giudizio di ottemperanza. - 15. Il dispositivo delle sentenze di condanna al risarcimento del danno per equivalente. - 16. Il dispositivo delle sentenze di condanna all'an del pagamento con indicazione dei criteri per l'individuazione del quantum. - 17. Il dispositivo delle sentenze di accertamento dell'illegittimità di un atto senza annullamento. - 18. Il dispositivo delle sentenze di cessazione della materia del contendere.

#### 1. Il dispositivo, e la pronuncia sulle spese

Il dispositivo e la pronuncia sulle spese seguono il PQM. Prima di scendere nel dettaglio delle modalità di redazione di entrambi occorre, però, precisare che le relative statuizioni devono essere sempre precedute da un passo che chiude la motivazione. In particolare, quanto al dispositivo, il penultimo punto della motivazione deve riassumere l'esito finale del ricorso principale e del (o dei) ricorsi incidentali: pertanto, esso deve fare il punto sulle conseguenze derivanti dalla disamina delle domande introdotte nel giudizio. Quindi, in un autonomo punto si dirà, ad esempio: "Tanto premesso, il ricorso incidentale risulta fondato, mentre va dichiarato improcedibile il ricorso principale". Oppure, più semplicemente:

“Appare pertanto giocoforza accogliere il ricorso principale e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato”. Le formule sono molteplici e ricalcano semplicemente il contenuto in termini di esito del dispositivo, dovendosi considerare che le pronunce non definitive non lo concludono (si pensi alle pronunce istruttorie o a quelle nelle quali si solleva una questione di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria). *Infra* verranno elencati molteplici esempi di dispositivo.

La pronuncia sulle spese, poi, caratterizza solo le sentenze definitive (o meglio gli atti a contenuto decisorio, quali ad esempio le ordinanze cautelari, ma in questa sede ci si occuperà solo delle sentenze), mentre per quelle non definitive ci si limita ad utilizzare la formula: “spese al definitivo”, rappresentando così che la disciplina sulle spese verrà fatta con l’atto che chiude il giudizio. Nelle sentenze definitive la pronuncia sulle spese occupa l’ultimo capo della sentenza prima del PQM e si caratterizza per il fatto che deve contenere anche le ragioni per le quali si opta per una determinata disciplina delle spese del giudizio.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 26 c.p.a. che, a sua volta, rinvia agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 c.p.a. e indica come parametro di ponderazione delle dette spese anche il rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a. La pronuncia sulle spese può constare di tre distinte parti.

La prima è quella sulla disciplina delle spese del giudizio in senso proprio, che tuttavia può anche non esserci nel caso in cui le parti intimare non si costituiscano. Così, ad esempio, in caso di reiezione del ricorso se l’amministrazione resistente ed il controinteressato formale non si sono costituiti in giudizio, si utilizzerà la formula: “Non deve farsi luogo alla disciplina delle spese non risultando costituite le parti intime”, mentre nel dispositivo si scriverà: “Nulla per le spese”.

In tutti gli altri casi, invece, il Collegio dovrà decidere su chi ricada l’onere delle spese o se le spese possano essere compensate. Quest’ultima ipotesi è limitata dall’art. 92 c.p.c., a cui l’art. 26 c.p.a. espressamente rinvia a due sole ipotesi: a) reciproca soccombenza; b) assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Pertanto, l’eventuale compensazione delle spese dovrà essere motivata, facendo espresso riferimento ad uno dei due casi citati. Mentre nel dispositivo sarà sufficiente utilizzare la formula: “Spese compensate” ovvero “Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti”. Compensazione e condanna alle spese possono coesistere, specie nel caso in cui si registri tra due parti del giudizio reciproca soccombenza, oppure risulti esclusivamente soccombente una terza parte.

Quanto all'ammontare della condanna alle spese, le tariffe professionali (d.m. 55/2014) possono rappresentare un parametro di riferimento, ma non vincolano il giudice; ulteriore parametro di valutazione è rappresentato dalla violazione del dovere di sinteticità.

Pertanto, la formula da utilizzare potrà essere la seguente: "Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell'art. 26, co. 1, c.p.a., sono liquidate come da dispositivo."

La pronuncia sulle spese può essere accompagnata da ulteriori statuizioni: I) condanna derivante da danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. se vi è istanza di parte; II) condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore di una parte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'art. 26, comma 1, c.p.a. anche d'ufficio; III) condanna ad una sanzione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a. d'ufficio.

In caso di condanna per danno cagionato da lite temeraria occorre verificare che vi sia apposita domanda di parte e motivare ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., in ordine alla sussistenza degli elementi dell'illecito aquiliano individuati: a) nella condotta consistente nell'aver agito o resistito in giudizio; nel nesso causale tra condotta e danno cagionato; c) nell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave; d) nel danno commisurato alle conseguenze dell'illecito secondo le ordinarie categorie del danno emergente e del lucro cessante.

Diversamente, nel caso di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non vi è necessità di una domanda di parte ed il Collegio dovrà limitarsi a richiamare la manifesta infondatezza dei motivi e a disporre la misura della detta somma, che non può comunque eccedere il doppio delle spese di giudizio.

La formula da utilizzare può essere la seguente: "Il Collegio rileva, inoltre, che la pronuncia di irricevibilità dell'appello si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, e cioè sull'applicazione di norma da lungo tempo in vigore e certamente applicabile alla fattispecie esaminata, in modo da integrare i presupposti applicativi dell'art. 26, comma 1, cod. proc. amm. secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2200 del 2016; Id., sez. V, n. 5757 del 2014, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria)".

Infine, il Collegio può d'ufficio condannare la parte che abbia agito o resistito temerariamente al pagamento di una somma a titolo di sanzione a favore dell'Erario, in misura non inferiore al doppio e non superiore

al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 c.p.a., l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.

Pertanto, la formula da utilizzare può essere la seguente: "Il Collegio, ritenendo che la parte ricorrente abbia agito temerariamente in giudizio, la condanna inoltre al pagamento della sanzione prevista dall'art. 26, comma 2, c.p.a., nella misura liquidata in dispositivo (cfr. sul punto fra le tante Cons. Stato, sez. IV, n. 2197 del 2016; sez. V, n. 930 del 2015, cui si rinvia a mente dell'art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.)".

## 2. Le diverse tipologie di dispositivo

La redazione del dispositivo è intimamente legata alle domande proposte all'interno del (o dei) ricorsi in esame, nel senso che il dispositivo delle pronunce definitive non deve trascurare alcuna delle domande in esame e deve descrivere gli effetti che scaturiscono dall'accoglimento o dal rigetto delle stesse. Oltre alle sentenze definitive possono aversi sentenze non definitive, ossia pronunce che decidono alcune domande o alcuni motivi di una domanda rinviando l'esame delle altre domande o motivi all'esito di un'incombente istruttorio ovvero alla pronuncia di un altro organo giurisdizionale nei casi di sospensione necessaria o facoltativa del giudizio. Sul punto soccorre l'art. 36 c.p.a. secondo il quale, salvo che il c.p.a. disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

In tutti i casi in cui il g.a. pronuncia una sentenza definitiva, il dispositivo si aprirà in questi termini: "Il Tribunale amministrativo regionale per..., definitivamente pronunciando, sul ricorso..."; all'opposto, nel caso in cui la pronuncia non sia definitiva, il dispositivo si aprirà in questi termini: "Il Tribunale amministrativo regionale per..., non definitivamente pronunciando,...". Ulteriore precisazione merita di essere fatta quanto alla eventualità in cui, in sede di decisione, il Collegio accolga un'eccezione di parte: anche in questo caso la pronuncia avrà ad oggetto la domanda, nel senso di ritenerla infondata ovvero carente per una ragione di rito o anche se dovesse concludersi, ad esempio, per un difetto di giurisdizione

o di competenza. Quindi, nelle pronunce amministrative il dispositivo non vede mai l'utilizzo di una formula quale: "accoglie l'eccezione proposta da...".

È ovvio che ogni pronuncia giudiziale (sentenza, ordinanza, decreto) si chiude con un dispositivo, con il quale potrà concludersi o meno il giudizio, a seconda che gli elementi di fatto e di diritto sulla scorta delle indicazioni delle parti siano o meno sufficienti. Va precisato, inoltre, che ogni dispositivo che non contiene la pronuncia definitiva sulla controversia dovrà precisare la data o l'evento in ragione del quale il giudizio sarà riavviato. Quindi, ogni dispositivo che non contiene la statuizione finale contiene l'indicazione del giorno dell'udienza di prosecuzione o la condizione al verificarsi della quale il giudizio verrà ripreso (si pensi al caso di integrazione del contraddittorio); quanto alle modalità, in genere le stesse sono precisate dallo stesso legislatore ed in alcuni casi integrate dallo stesso giudice. Di seguito verranno esaminati i modelli di dispositivo che sarà necessario utilizzare a seconda della tipologia di pronuncia adottata.

### **3. I dispositivi di sospensione del giudizio**

La sospensione del giudizio può essere: I) necessaria in tutti i casi è obbligatorio sospendere il giudizio per la soluzione di questione pregiudiziale (art. 79 c.p.a., 295 c.p.c.); II) impropria, quando è facoltà del Collegio valutare l'opportunità di attendere la decisione di altra questione che si riverbera sull'oggetto del giudizio in corso (di elaborazione dottrinale); III) concordata, ossia al fine di consentire alle parti di conciliare la lite (art. 296 c.p.c.).

### **4. Il dispositivo della pronuncia in caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale**

La pronuncia che rimette alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale può assumere la forma dell'ordinanza collegiale, dell'ordinanza cautelare o della sentenza non definitiva. Il primo caso si avrà nell'ipotesi in cui il Collegio ritenga rilevante e non manifestamente fondata la questione anche rilevata d'ufficio. La seconda nell'ipotesi in cui il Collegio prospetti la detta questione in correlazione alla soluzione dell'incidente cautelare. La terza nel caso in cui la rilevanza della questione si abbia solo previa soluzione di una questione pregiudiziale: si

pensi ad esempio al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione o anche all'esame di un motivo di ricorso, che possa avere portata assorbente.

Il dispositivo da utilizzare nella prima ipotesi sarà il seguente: "Il Tribunale amministrativo regionale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23. della l. 11 marzo 1953, n. 87:

- a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo... in relazione agli articoli...della Costituzione, nella parte in cui tale norma...;
- b) dichiara manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni di costituzionalità prospettate;
- c) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese.

Così deciso in... nella camera di consiglio del giorno..."

Nella seconda ipotesi il dispositivo da utilizzare sarà il seguente: "Il Tribunale amministrativo regionale accoglie (o respinge) l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia (o non sospende) dei provvedimenti impugnati.

Visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23. della l. 11 marzo 1953, n. 87:

- a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo... in relazione agli articoli...della Costituzione, nella parte in cui tale norma...;
- b) dichiara manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni di costituzionalità prospettate;
- c) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Compensa le spese dell'incidente cautelare (o altra pronuncia sulle spese).

Così deciso in... nella camera di consiglio del giorno..."

## CAPITOLO IV

### Le sentenze tipo

In questo capitolo si riportano alcune sentenze che meritano di essere lette e studiate, perché rappresentano l'idealtipo delle pronunce che devono essere redatte in relazione al particolare rito processuale ovvero all'oggetto del giudizio. In particolare, si riportano pronunce relative ad ipotesi di: I) declinatoria di giurisdizione; II) rimessione alla Corte costituzionale; III) rimessione alla Corte di Giustizia; IV) pronuncia avverso il silenzio della p.a.; V) pronuncia di condanna al risarcimento del danno; VI) pronuncia avente ad oggetto ricorso principale e ricorso incidentale; VII) pronuncia di ottemperanza; VIII) pronuncia avente ad oggetto controversie in materia di contratti pubblici; IX) pronuncia avente ad oggetto atti di esclusione dalle procedure di gara in materia di contratti pubblici; X) pronuncia avente ad oggetto ricorso elettorale.

Le sentenze di seguito riportate sono state effettivamente redatte, ossia sono state emesse per la soluzione di casi realmente verificatisi. Il lettore potrà, facilmente, apprezzare la differenza tra i casi e lo svolgimento delle sentenze contenute in questo capitolo e le tracce con il relativo svolgimento al quale è dedicato il capitolo successivo. La scelta di operare una selezione di pronunce tra quelle che compongono gli annuali della giurisprudenza è dettata dalla necessità di far comprendere al lettore come uno dei punti fondamentali per poter redigere una buona sentenza è quella della chiarezza e della efficacia e semplicità nella soluzione dei problemi. Le tracce oggetto delle prove concorsuali sono ricche di problemi a differenza delle pronunce che quotidianamente redigono i magistrati. Possiamo dire che le tracce concorsuali operano una summa di problematiche. La differenza di densità delle questioni da risolvere non deve in alcun modo intaccare i principi che in entrambi i casi devono presiedere al compito rimesso al concorrente come al giudice, ossia la capacità di comprendere e chiarire i termini delle singole questioni e la capacità di risolverli, prestando la massima attenzione al fine per il quale le pronunce vengono redatte, che non è quello di fare sfoggio delle proprie conoscenze, ma quello di rendere giustizia in modo efficiente.

### l) La pronuncia declinatoria di giurisdizione

Il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O. rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del *petitum* sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (*causa petendi*), posizione individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il *petitum* viene in considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo; bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanta un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo (il che, comunque, non è dirimente nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.).

Un criterio al quale viene fatto frequente riferimento, per stabilire se ci si trovi di fronte ad un diritto soggettivo oppure ad un interesse legittimo, è quello che si fonda sulla distinzione tra provvedimento “discrezionale” e provvedimento “vincolato”, sostenendosi che mentre nel primo caso, nel quale l’Amministrazione possiede ampia libertà di apprezzamento, il privato non potrà che vantare un interesse legittimo, la cui cognizione è devoluta (in via generale) al G.A., nel secondo, nel quale il comportamento dell’Autorità Amministrativa è completamente vincolato dalla legge, il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al G.O.; tale criterio, pur non potendosi considerare tout court “erroneo”, non può ritenersi “esaustivo”, in quanto se è pur vero che l’interesse legittimo si correla, di norma, all’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, non è altrettanto vero che di fronte ad un provvedimento vincolato il privato vanta sempre diritti soggettivi, ben potendo sussistere posizioni di interesse legittimo in relazione a provvedimenti vincolati, a condizione che questi ultimi siano emanati in via primaria ed immediata per la cura degli interessi pubblici e non per la soddisfazione di aspettative dei privati.

Nella pronuncia che segue il TAR Campania opera una chiara delimitazione nel rapporto tra amministrazione e privato tra una prima fase nella quale va riconosciuta all’amministrazione la spettanza di un potere discrezionale dinanzi al quale si pone un interesse legittimo del privato e una fase successiva alla stipulazione negoziale nella quale amministrazione e privato vantano diritti e obblighi con la conseguenza che le controversie relative a questa seconda fase in omaggio al criterio del *petitum* sostanziale devono essere conosciute dal g.o.



**TAR Campania, Sez. V, 9 gennaio 2018, n. 129**

FATTO e DIRITTO

1 Con l'atto in epigrafe indicato, consegnato per la notifica il 6 luglio 2016, notificato e depositato, rispettivamente, il 7 e 18 luglio 2016, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto della domanda di voltura del 09.05.2016 relativamente all'immobile sito in Roccarainola alla Piazza Europa 8, già via Madonnelle is. 18, sc. A, int. 169. Nel prospettare la violazione di legge, il difetto di istruttoria e di motivazione ha argomento la domanda di annullamento lamentando l'inattendibilità, la contraddittorietà e l'insufficienza di un solo accertamento privo di specifici elementi (data e giorno del sopralluogo) ed erroneo in punto di fatto (quanto all'addotta attività lavorativa fuori regione).

2 Con atto depositato l'8 settembre 2016 si è costituito l'IACP di Napoli, che ha eccepito il difetto di giurisdizione ed opposto l'infondatezza essendo state assicurate le garanzie partecipative e risultando incontestata la mancanza di stabile occupazione.

3 L'istanza cautelare è stata definita con ordinanza n. 01376/2016 pubblicata il 13/09/2016 dal seguente tenore: "Considerato che non può esser accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'istituto resistente, perché basata su precedente attinente a fattispecie (domanda annullamento provvedimento di rilascio immobile) diverso da quello impugnato (diniego di voltura di alloggio di cui era assegnatario il padre); Considerato che il ricorso, da un prima sommaria delibazione, non risulta assistito dal prescritto *fumus boni juris* e ciò in quanto il contestato diniego presuppone non solo "informazioni assunte" ma anche attività istruttoria diretta (sopralluogo) dalla quale è emersa che l'abitazione non era abitata in quanto il ricorrente e la moglie erano impegnati nella cura dei suoceri – genitori gravemente malati; Considerato in definitiva che il provvedimento resiste alle censure mosse".

4 Con ordinanza n. 1237 pubblicata il 23 marzo 2017, la V Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito.

5 Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

6 Ritene il Collegio di dover pervenire a differenti conclusioni quanto alla eccezione posta dall'IACP di Napoli e ciò alla luce delle più recenti decisioni (tra le tante: nn. 392 del 16 gennaio 2017, 841 del 24 gennaio 2017, 1060 del 7 febbraio 2017 e, recentemente, 5555 del 25 novembre 2017) rese dalla Sezione ed interessanti la questione della giurisdizione relativamente alle varie e distinte vicende che possono intervenire dopo l'assegnazione e, per quello che qui interessa, alle ipotesi di voltura – subentro nell'assegnazione.

7 Sul punto la Sezione ha ormai costantemente affermato che: – in via generale, il rapporto che nasce tra un privato che aspira ad un alloggio pubblico ed il comune va ricondotto alla discussa figura giuridica della concessione contratto, rispetto alla quale i poteri del giudice amministrativo sono radicati soltanto nella prima fase dell'individuazione del soggetto con cui l'amministrazione dovrà stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l'assegnazione, la graduatoria e l'assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 31/05/2016, n. 6272; T.A.R. Campania, sez. V, 22/07/2016, n. 3837; 3/02/2015, n. 689; Cassazione civile, sez. II, 17/03/2014, n. 6172; Cassazione, S.U., 13/02/2015, n. 2890; 9/10/2013, n. 22975; 23/11/2012, n. 20727); – conseguentemente, alla stregua del suindicato criterio, la presente controversia, attinente alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui l'amministrazione non esercita un potere autoritativo e ove rileva quindi una posizione di diritto soggettivo, rientra nella cognizione del g.o., come chiarito dalla costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 6.7.2017 n. 3646; 13.10.2016, n. 4714, T.A.R. Lazio, sez. III, 28/04/2016, n. 4814, e 09/09/2013, n. 8160), che per la stessa ragione esclude l'utilizzabilità, per il caso di inerzia sulla istanza di voltura nel contratto di locazione, del rimedio di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a.

8 Il presente ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

9 La natura della controversia e la sua definizione depongono per la sussistenza di eccezionali e gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli – (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.